DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1995

recante modifica dell'allegato I, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/339/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando che, previo parere del comitato scientifico veterinario, è opportuno modificare la natura dei trattamenti ed estendere le condizioni prescritte all'insieme dei prodotti a base di latte e al colostro;

considerando che, a fini di chiarezza, è opportuno riformulare il testo del capitolo 1 dell'allegato I della suddetta direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo 1 dell'allegato I della direttiva 92/118/CCE è sostituito con l'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 2 febbraio 1996.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

ALLEGATO

«CAPITOLO 1

Latte, prodotti a base di latte e colostro non destinati al consumo umano

Gli scambi intracomunitari e le importazioni di latte di prodotti a base di latte e di colostro non destinati al consumo umano sono soggetti alle condizioni seguenti:

1) il contenitore in cui il prodotto è trasportato deve recare un contrassegno che precisi la natura di detto prodotto;

2) ogni partita deve essere accompagnata, a seconda del caso, da un documento commerciale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), ultimo trattino o dal certificato sanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), recante il nome e il numero di registrazione dello stabilimento di trasformazione o di trattamento; tale documento o certificato deve essere conservato dal destinatario della spedizione per almeno un anno;

3) il documento o certificato di cui al punto 2 deve contenere una dichiarazione che attesti, a seconda del caso, che

   a) il latte crudo o il colostro è stato prodotto in condizioni che forniscono sufficienti garanzie in materia di sanità animale; tali condizioni devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18;

   b) il latte o il prodotto a base di latte trattato o trasformato deve essere stato sottoposto a trattamento termico con temperatura minima di 72°C per almeno 15 secondi, o a qualsiasi altro trattamento combinato con effetto di riscaldamento almeno equivalente e con reazione negativa al test della fosfatasi, e successivamente a

      i) un processo di essiccazione, qualora si tratti di latte in polvere o di prodotto in polvere a base di latte;

      ii) un processo tramite il quale il pH è stato abbassato e mantenuto, per almeno un'ora, ad un livello inferiore a 6,0, qualora si tratti di prodotto acidificato a base di latte;

   c) per il latte in polvere e i prodotti in polvere a base di latte, sono state soddisfatte le seguenti condizioni:

      i) dopo essiccazione, sono state prese tutte le precauzioni volte ad evitare la contaminazione del prodotto;

      ii) il prodotto finale è stato posto in contenitori nuovi; e

   d) in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, il veicolo o il contenitore è stato disinfettato, mediante un prodotto approvato dalle autorità competenti, prima che il latte, i prodotti a base di latte e il colostro vi siano stati caricati per essere trasportati verso la loro destinazione;

4) oltre alle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 le importazioni di latte, di prodotti a base di latte e di colostro non destinate al consumo umano possono essere autorizzate solo se provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 23 della direttiva 92/46/CEE e soddisfacenti alle condizioni di cui all'articolo 26 della stessa; in caso di individuazione di un rischio di introduzione di una malattia esotica o di qualsiasi altro rischio in materia di salute animale, possono essere fissate, secondo la procedura di cui all'articolo 18, condizioni aggiuntive volte alla protezione della salute animale.»